



## **DIREZIONE PATRIMONIO**

---

### **SERVIZIO CIMITERI CITTADINI**

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 18 del 05/10/2016**

Oggetto: **Accesso limitato alle Cappelle già acquisite al patrimonio comunale o in via di acquisizione al solo fine di assicurare il culto dei morti nel rispetto di misure per la pubblica e privata incolumità.**

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che :

- in data 10 giugno 2016 la Procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale nr. 25219/2015 RGNR, ha disposto il sequestro delle seguenti Cappelle funerarie ubicate nel Quadrato Monumentale del Cimitero di Poggioreale :
  1. Cappella funeraria individuabile al **numero 01** del Quadrato Monumentale, denominata "Santangelo I", ubicata al lato **destra** della Chiesa Madre nel Quadrato Monumentale;
  2. Cappella funeraria individuabile al **numero 02** del Quadrato Monumentale, denominata "Colonna", ubicata al lato **sinistra** della Chiesa Madre nel Quadrato Monumentale;
  3. Cappella funeraria individuabile al **numero 07** del Quadrato Monumentale denominata "Condari Filangieri Corsi";
  4. Cappella funeraria individuabile al **numero 18** del Quadrato Monumentale denominata "Torella", oltre ad ulteriore accesso da Viale dei Cipressi epigrafato "Cappella Torella";
  5. Cappella funeraria individuabile al **numero 33** del Quadrato Monumentale denominata "Marulli", oltre ad ulteriore accesso da Viale dei Cipressi epigrafato "Santangelo III";
  6. Cappella funeraria individuabile al **numero 35** del Quadrato Monumentale denominata "Bordò", oltre ad ulteriore accesso da Viale dei Cipressi epigrafato "Santangelo II";
  7. Cappella funeraria individuabile al **numero 87** del Quadrato Monumentale denominata "Duca de Sandro Nicola".
- in data 23 giugno 2016 con prot. 1563/PG, la Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza - ha richiesto al Servizio Cimiteri su disposizione dell'Autorità Giudiziaria (nel prosieguo, A.G.) *"di trasmettere una relazione tecnica attestante lo stato di agibilità delle Cappelle in sequestro anche in relazione alle autorizzazioni igienico-sanitarie e ad eventuali ristrutturazioni non autorizzate"*;
- nel mese di luglio 2016 la U.O.I. "Gestione Servizi Tecnici Cimiteriali" del Servizio Cimiteri Cittadini ha trasmesso alla A.G. le relazioni tecniche richieste relative alle cappelle oggetto del sequestro, le quali, per ciascuno degli ampliamenti delle Cappelle, così si concludevano : *"Non esiste agli atti d'ufficio alcuna comunicazione riguardante il deposito delle strutture presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile, necessario ai sensi di legge, prima dell'inizio dei lavori, per realizzare opere strutturali e successivamente per conseguire, ad ultimazione delle stesse, il collaudo delle opere; non ha conseguito inoltre il prescritto parere sanitario preventivo sulla progettazione delle opere e il conseguente parere sanitario di usabilità dei singoli manufatti funerari, dopo realizzati, con la verifica da parte della competente ASL delle dimensioni e delle*

*caratteristiche dei manufatti realizzati. Pertanto non essendo possibile garantire né la staticità del manufatto, realizzato abusivamente non essendo stata reperita idonea documentazione agli atti d'ufficio, né che i singoli loculi/tumuli rispettino le caratteristiche dimensionali ed esecutive prescritte dai regolamenti cimiteriali e sanitari, si ritiene l'intero manufatto non agibile”;*

- in data 28 luglio 2016 la Procura della Repubblica, nell'ambito del citato procedimento penale, ha disposto il dissequestro delle su riportate Cappelle funerarie ed il contestuale affidamento *“all'avente diritto da individuarsi nel rappresentante legale del Comune di Napoli affinché provveda all'attivazione del procedimento di acquisizione al Comune in relazione agli abusi edilizi riscontrati”*,
- in data 26 settembre 2016 il Servizio Cimiteri Cittadini, su richiesta dell'A.G., ha trasmesso l'elenco dei nominativi dei defunti che risultano seppelliti all'interno delle Cappelle, unitamente alle foto dei loculi ivi ubicati, a seguito degli accertamenti effettuati dalla U.O.I. *“Gestione e controllo cimiteri cittadini”* presso l'ufficio Anagrafe mortuaria del Cimitero di Poggioreale;
- in data 29 settembre 2016 il Servizio Cimiteri Cittadini ha formalmente avviato (eccetto per quelle già acquisite) il procedimento amministrativo per la decadenza delle concessioni di suolo e l'acquisizione al patrimonio comunale delle Cappelle per violazione dell'art. 49 *“Decadenza della concessione e obblighi del concessionario”* del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli che al comma 3 recita *“La realizzazione di un manufatto funebre in difformità sostanziale dal permesso di costruire comporta, oltre alle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D.Lgs. 42/2004, la decadenza della concessione del suolo e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, (...) delle opere edilizie realizzate”*.

**Premesso inoltre che :**

- precedentemente, in data 25 giugno 2015, la Procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale nr. 25219/2015 RGNR, aveva disposto il sequestro della Cappella funeraria individuabile al **numero 97** del Quadrato Monumentale del Cimitero di Poggioreale denominata *“de Grasset”*, ma ora epigrafata *“Santangelo IV”*, in quanto è stata oggetto di appropriazione da parte di soggetti non legittimati;
- anche i lavori di ristrutturazione in questa ulteriore Cappella sono stati realizzati abusivamente, non essendo stata reperita alcuna autorizzazione edilizia né altra idonea documentazione agli atti d'ufficio del Servizio Cimiteri, ritenendo l'intero manufatto non agibile;
- in data 22 settembre 2016 la Procura della Repubblica, nell'ambito del citato procedimento penale, ha disposto il dissequestro di tale Cappella funeraria ed il contestuale affidamento nella disponibilità dell'Ente locale;

- allo stato - e in riferimento agli atti in possesso di questo Comune di Napoli - non vi è certezza circa l'effettiva titolarità della cappella da parte della cittadina francese de Grasset (che ne reclama la titolarità in qualità di erede), ma al tempo stesso questa Amministrazione non può escludere aprioristicamente che la stessa sia effettivamente compresa nell'asse ereditario dell'originario concessionario e, dunque, avere titolo a reclamare - presentando idonea documentazione probatoria - la titolarità del manufatto funerario in questione.

#### **Considerato che :**

- nelle Cappelle funerarie oggetto del presente provvedimento sono ubicati oltre 600 defunti, sia in loculi per tumulazione ventennale, sia in loculi per resti mortali provenienti da esumazione, sia in loculi con urne cinerarie provenienti da cremazione;
- l'Amministrazione Comunale sta predisponendo misure che coniughino il ripristino della legalità e il corretto uso dei beni cimiteriali con il rispetto dei defunti, e che pertanto nelle Cappelle già acquisite al patrimonio comunale o in via di acquisizione non sono consentite operazioni mortuarie;
- nel contempo l'Amministrazione Comunale ritiene necessario ed opportuno assicurare alle famiglie dei defunti ivi ubicati un consono *culto dei morti*, come espressione della pietà nel dolore che si prova per la perdita di una persona cara e nella volontà di mantenerne il ricordo, pur in presenza di condizioni di agibilità del manufatto così come specificate nelle relazioni tecniche di seguito indicate;
- in conseguenza di questo impegno, è stato richiesto alla U.O.I. "Gestione Servizi Tecnici Cimiteriali" del Servizio Cimiteri Cittadini di verificare le attuali condizioni di agibilità, a garanzia della pubblica e privata incolumità, e la conseguente possibilità di un accesso limitato a tali luoghi, in quanto agli atti d'Ufficio esistono solo i progetti/grafici delle strutture originarie delle Cappelle risalenti nella quasi totalità alla fine dell'Ottocento.

#### **Verificato che :**

- in data 4 ottobre 2016 la U.O.I. "Gestione Servizi Tecnici Cimiteriali" del Servizio Cimiteri Cittadini ha predisposto le relazioni tecniche di verifica richieste, *"formulate sulla base di un giudizio tecnico e condotte in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Esse non sono, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comportano calcoli o approfondimenti numerici e sperimentali, ed altresì non sostituiscono i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001, recante il testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia e/o previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11*

del 21/02/2006. Esse si fondano sull'analisi del quadro di danneggiamento esistente da valutare con riferimento alle caratteristiche costruttive (e alle eventuali gravi carenze strutturali) del manufatto analizzato, e sono finalizzate a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, da condizioni di danneggiamento assente o trascurabile”;

- tali relazioni tecniche sono state redatte a seguito di specifici sopralluoghi, come sinteticamente riportato: *“L’ispezione dei manufatti è stata condotta inizialmente dall’esterno. Una volta appurata l’insussistenza di pericoli evidenti per la propria incolumità personale, si è proceduto alla visita completa del manufatto. Nel corso dell’ispezione interna si è proceduto esaminando tutti i livelli del manufatto partendo dal piano ipogeo. Dall’esterno, allontanandosi dalla costruzione, è stato poi visionato il manto di copertura. Più che una generica osservazione del manufatto si sono «cercate» evidenze di danno in posizioni significative del manufatto e secondo modalità relazionate ai meccanismi di danno più comuni riscontrabili in letteratura e che si riportano negli allegati abachi”*;
- tali relazioni tecniche così si concludono: *“Pertanto il giudizio «agibile» significa che a seguito della verifica delle caratteristiche dei materiali utilizzati ed il loro degrado, del rilievo del quadro fessurativo e deformativo, allo stato non risultano in atto meccanismi di collasso e di danno dei manufatti esaminati e pertanto sia ragionevole supporre che la struttura non sia pericolante”*.

### **Ritenuto che**

- sulla base dei risultati delle indagini tecniche effettuate si possa giungere alla conclusione che per i manufatti in oggetto, allo stato, non risultano in atto meccanismi di collasso e di danno e che risultino «**agibili**» nel senso richiamato precedentemente, senza nel contempo escludere che *“esse possano divenire pericolanti nel tempo o a seguito di fenomeni avversi come particolari e abbondanti precipitazioni, eventi sismici etc., tenuto anche conto dell’azione di degrado per effetto della carbonatazione del calcestruzzo, o a seguito di un incremento dei carichi permanenti ed accidentali”*, e pertanto saranno eseguite verifiche trimestrali o a seguito di fenomeni avversi;
- per questi motivi ci siano le condizioni per autorizzare un accesso limitato e predeterminato alle Cappelle funerarie oggetto del presente provvedimento al solo fine di praticare il culto dei morti con esclusione delle messe e/o di altre funzioni che possano comportare permanenze prolungate all’interno del manufatto. Sarà a tal fine predisposto apposito avviso da affiggere su ogni cappella funeraria contenente le modalità di fruizione del manufatto.

**Visto** il D.P.R. 285/90 e il Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 21 febbraio 2006.

### **DISPONE**

l'accesso limitato alle seguenti cappelle funerarie ubicate nel Quadrato Monumentale del Cimitero di Poggioreale :

1. Cappella funeraria individuabile al **numero 01** del Quadrato Monumentale, denominata "Santangelo I", ubicata al lato **destro** della Chiesa Madre nel Quadrato Monumentale;
2. Cappella funeraria individuabile al **numero 02** del Quadrato Monumentale, denominata "Colonna", ubicata al lato **sinistro** della Chiesa Madre nel Quadrato Monumentale;
3. Cappella funeraria individuabile al **numero 07** del Quadrato Monumentale denominata "Condari Filangieri Corsi";
4. Cappella funeraria individuabile al **numero 18** del Quadrato Monumentale denominata "Torella", oltre ad ulteriore accesso da Viale dei Cipressi epigrafato "Cappella Torella";
5. Cappella funeraria individuabile al **numero 33** del Quadrato Monumentale denominata "Marulli", oltre ad ulteriore accesso da Viale dei Cipressi epigrafato "Santangelo III";
6. Cappella funeraria individuabile al **numero 35** del Quadrato Monumentale denominata "Bordò", oltre ad ulteriore accesso da Viale dei Cipressi epigrafato "Santangelo II";
7. Cappella funeraria individuabile al **numero 87** del Quadrato Monumentale denominata "Duca de Sandro Nicola";
8. Cappella funeraria individuabile al **numero 97** del Quadrato Monumentale del Cimitero di Poggioreale denominata "de Grasset", ma ora epigrafata "Santangelo IV",

#### **secondo le modalità di seguito fissate :**

- a) è consentito l'accesso a far data da sabato 8 ottobre 2016, nei giorni di **sabato e domenica e festivi**, dall'orario di apertura del Cimitero di Poggioreale al conseguente orario di chiusura dei cancelli, al solo fine della pratica del culto dei defunti con esclusione delle messe e/o di altre funzioni che possano comportare permanenze prolungate all'interno del manufatto;
- b) è inibita, fino a nuova disposizione, qualsiasi operazione mortuaria nei loculi ivi ubicati;

- c) sarà affisso apposito avviso in evidenza in prossimità delle Cappelle, contenente le modalità di fruizione del manufatto che sarà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Napoli;
- d) è demandata alla Polizia Municipale – “U.O. Tutela aree cimiteriali” – la vigilanza sul rispetto della presente disposizione nell’ambito dei propri compiti di istituto nelle aree cimiteriali.

Napoli, 5 ottobre 2016

*Sottoscritta digitalmente da  
il Dirigente  
Dott. Andrea de Giacomo*

La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.